

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs.152/06 e s.m.i. - Parte Quarta, Titolo I, Capo V – Procedure Semplificate, redatto sulla base dell'Allegato B alla DGR 790/07.

Premesso che:

1. la **Ditta** _____ domiciliata in _____ (____) Cap _____ via _____ C.F./P.IVA _____ (in seguito denominata Contraente), ha presentato in data _____ alla **Provincia dell'Aquila** comunicazione di **inizio** / **rinnovo della comunicazione di inizio** attività del _____, effettuata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, presso l'impianto ubicato in via _____ nel Comune di _____ (____) Cap _____;
2. l'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che *“A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente ...”* e che il successivo comma 5 dispone che *“La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero”*;
3. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla comunicazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro _____/00, *da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita*;
4. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;
5. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
6. è denominato Ente garantito la **Provincia dell'Aquila**, Via Sant'Agostino n. 7, L'Aquila;

tutto ciò premesso:

la Società di assicurazioni/la Banca – Agenzia di Credito _____ (in seguito denominata Società/Banca), domiciliata in _____ (____) Cap _____ via _____ C.F./P.IVA _____, con la presente polizza/fideiussione, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro _____/00, *da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita*, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero rifiuti di cui al punto 1 delle premesse, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente garanzia, dalla data di sottoscrizione, ha durata pari alla validità della comunicazione di inizio / rinnovo della comunicazione di inizio attività di cui al punto 1 delle premesse (cinque anni dalla data di presentazione all'Ente garantito), con scadenza il _____. La validità della presente garanzia è maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente garantito può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di durata della medesima per tutte le fattispecie previste.

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli del Codice Civile.

Allo scadere del termine di validità del presente contratto, la Ditta assicurata provvederà ad inviare all'Ente garantito nuova garanzia fidejussoria o, qualora la Società/Banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari a 5 anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra.

Qualora alla scadenza del termine di validità del presente contratto non venga presentata una nuova garanzia finanziaria (o rinnovo della presente), l'attività di recupero in procedura semplificata non può essere svolta ai sensi dell'art. 51, comma 4, della L.R. 45/2007.

Decorso il termine di validità del presente contratto, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società/Banca anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società/Banca stessa.

La presente polizza prende effetto solo a seguito di accettazione formale da parte dell'Ente Garantito; la suddetta accettazione comporta l'adesione a tutte le condizioni di polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1

(Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 3 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fideiussione.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori ventiquattro mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'iscrizione.

Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

La Società/Banca, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 3 della premessa e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme e questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per lo smaltimento/recupero dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3

(Calcolo del premio)

Il premio, per il periodo di validità indicato in polizza/fideiussione, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4

(Escussione della garanzia)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla polizza/fideiussione, sarà eseguito a richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società/Banca, entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale dell'Ente garantito.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società/Banca non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società/Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché a eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5

(Surrogazione)

La Società/Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6

(Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei suoi supplementi non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 7

(Forma delle comunicazioni alla Società/Banca)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società/Banca, dipendenti dalla presente polizza/fideiussione, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza/fideiussione stessa.

Art. 8

(Foro competente)

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

_____, lì _____

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ/BANCA

Per Accettazione: L'Aquila, lì _____

L'ENTE GARANTITO